

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 10/2016

SCHEMA DI DISCIPLINA PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA NOTA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE DANNI.

PROPOSTA DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E DELLA PUBBLICITA' DEI PRODOTTI ASSICURATIVI, DI CUI AL TITOLO XIII DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Il presente documento reca lo schema di nuova disciplina volta a semplificare la nota informativa precontrattuale delle polizze danni.

La revisione della disciplina – da realizzarsi mediante modifiche al Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 – dà attuazione all'articolo 22, comma 15 *bis*, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 recante "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*" convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha demandato all'IVASS l'adozione di interventi di semplificazione della documentazione e delle relazioni tra imprese di assicurazione e clientela.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'IVASS entro il 20 giugno 2016 al seguente indirizzo di posta elettronica: notainformativadanni@ivass.it utilizzando l'apposita tabella allegata, da compilare in formato word.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'IVASS:

- le osservazioni pervenute, con indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni.

Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati;

- le conseguenti risoluzioni dell'IVASS.

Roma, 25 maggio 2016

SCHEMA DI DISCIPLINA PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA NOTA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE DANNI.

PROPOSTA DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E DELLA PUBBLICITA' DEI PRODOTTI ASSICURATIVI, DI CUI AL TITOLO XIII DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Relazione di presentazione

L'articolo 22, comma 15 *bis*, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 recante "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*" convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede che l'IVASS provveda, in relazione al ramo assicurativo danni, alla definizione di misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici, con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica nei rapporti contrattuali fra le imprese d'assicurazione, gli intermediari e la clientela, anche favorendo le relazioni digitali, l'utilizzo della posta elettronica certificata, la firma digitale e i pagamenti elettronici e *on-line*.

Modificazioni ed integrazioni alla normativa regolamentare previgente in tema di intermediazione assicurativa e contratti a distanza sono già state introdotte con il Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015. In tale occasione l'Istituto si è riservato di procedere in una fase successiva agli interventi di semplificazione in materia di informativa precontrattuale e, in particolare, a un'ampia rivisitazione dei contenuti della Nota informativa dei rami danni.

I lavori si sono svolti con il contributo dei rappresentanti di ANIA, altre imprese, Associazioni dei Consumatori e degli Intermediari nel comune convincimento che una informativa precontrattuale sintetica, contenente le sole informazioni rilevanti sui prodotti, presentate in modo chiaro e con linguaggio semplice, possa agevolare i consumatori nel confronto e nella scelta.

Le direttrici di intervento dell'Istituto sono state oggetto di confronti con il mercato, dapprima con le principali associazioni di categoria (Associazione dei consumatori, delle

imprese e degli intermediari) quindi è stata promossa la costituzione di un apposito Tavolo Tecnico coordinato da AIBA.

Frutto del lavoro svolto sono i nuovi schemi di Nota informativa. Si tratta di due schemi standardizzati, uno per i rami r.c. auto (con eventuali coperture Auto Rischi Diversi), l'altro per tutti gli altri rami danni, che contengono al loro interno le istruzioni per la compilazione da parte delle imprese e che:

- rispettano le disposizioni dell'articolo 185 del Codice delle Assicurazioni (CAP) sui contenuti della Nota informativa;
- sono in linea con l'evoluzione del quadro normativo europeo in materia di informativa precontrattuale nei rami danni ed in particolare del c.d. PID (Product Information Document) previsto dalla recente Direttiva UE 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (Direttiva IDD).
- permettono di utilizzare il documento informativo *stand alone* senza più rinvii alle condizioni di polizza;
- si compongono di una serie di sezioni introdotte da domande le cui risposte, da redigere con linguaggio semplice, veste grafica *friendly* e caratteri chiari per agevolare la lettura, offrono la presentazione degli elementi chiave del prodotto offerto;

I nuovi schemi consentono di ridurre notevolmente l'attuale dimensione della Nota informativa. Sulla base degli schemi utilizzati si è arrivati, nel caso preso a riferimento per l'esercizio di semplificazione, ad una nota informativa di 3 pagine per la sola r.c. auto e di 5 pagine per lo stesso prodotto r.c. auto comprendente anche coperture non obbligatorie Auto Rischi Diversi.

Ulteriori interventi di semplificazione riguardano:

- a) l'individuazione di alcuni casi in cui è possibile non consegnare la nota informativa, poiché le esigenze di tutela del cliente possono considerarsi affievolite. Oltre ai casi dei c.d. "grandi rischi" e dei rischi agricoli, per cui l'attuale normativa già prevede l'esclusione della consegna, si prevede – in attuazione del principio di proporzionalità - di estendere l'esonero ai contratti stipulati da persone giuridiche e oggetto di negoziazione individuale (c.d. *tailor made*) in quanto in tali casi il contraente-persona giuridica partecipa attivamente alla definizione del regolamento negoziale e necessita perciò di minori tutele informative rispetto ai contratti per adesione (art. 30);
- b) l'ampliamento delle modalità di consegna in via elettronica della documentazione precontrattuale e contrattuale in linea con quelle previste dalla Direttiva IDD per il PID (supporto cartaceo, formato elettronico, sito internet dell'impresa con indicazione del link esatto da consultare). Si prevede che la consegna della Nota informativa e delle condizioni di polizza possa avvenire anche tramite posta elettronica o tramite sito internet dell'impresa, previo consenso del contraente. Per l'utilizzo del sito l'impresa dovrà inviare al potenziale contraente, per posta elettronica, il link al punto esatto del sito in cui i documenti possono essere reperiti e dovrà mantenere accessibili i documenti per tutto il periodo durante il quale potrebbero essere utili al contraente/assicurato (e comunque fino alla scadenza dei termini di prescrizione) (art. 33-*bis*).

- c) possibilità per le imprese di comunicare eventuali aggiornamenti delle informazioni relative al prodotto mediante modalità telematiche concordate con il contraente (art. 37).

Gli interventi di modifica del Regolamento n. 35 del 26 maggio 2010 sono finalizzati a rendere le disposizioni coerenti con le finalità richiamate e riguardano gli articoli 30 (Documentazione), 31 (Criteri di redazione), 33 (Nota informativa), 37 (Aggiornamento dei documenti precontrattuali, modifiche delle informazioni contenute nei documenti che costituiscono il Fascicolo informativo) e l'inserimento di un nuovo articolo 33-bis che disciplina le modalità di consegna dell'informativa precontrattuale.

Nella **Parte II**, contenente "*Obblighi di informativa*", al Titolo III "*Obblighi di informativa relativi ai prodotti assicurativi danni*", le disposizioni relative alla "*Documentazione*" (art. 30) sono state modificate al fine di:

- ampliare, come detto, l'esenzione dall'obbligo di consegna della Nota informativa anche ai contratti oggetto di specifica trattativa individuale intercorsa con persona giuridica;
- introdurre il concetto di redazione separata di tre documenti distinti (Nota informativa, condizioni di polizza con glossario, eventuale proposta), oggi uniti nel Fascicolo informativo;
- abbinare nell'elenco dei documenti precontrattuali il glossario alle condizioni di assicurazione e non alla Nota informativa.

Alle disposizioni relative ai "*Criteri di redazione*" (Art. 31) sono state apportate alcune modifiche terminologiche ispirate alle più recenti formulazioni contenute, in materia d'informativa precontrattuale, nella Direttiva IDD e nel Regolamento PRIIPS per il KID, con maggiore impatto sui testi delle lettere a) e b).

Nell'ambito delle disposizioni rubricate "*Contratto di assicurazione*" (Art. 32), il comma 2 è stato modificato nella forma per coerenza con il principio di scindibilità dei documenti che compongono il Fascicolo Informativo.

Alle disposizioni rubricate "*Nota Informativa*" (Art. 33) sono state apportate le seguenti principali modifiche:

- il comma 2 è stato modificato per prevedere i due schemi standardizzati di Nota informativa, da utilizzare l'uno per i prodotti r.c. auto (con eventuali coperture Auto Rischi Diversi) (allegato 6 al Regolamento) e l'altro per tutti i restanti rami danni (allegato 7);
- il comma 3 stabilisce l'articolazione degli schemi in sezioni e detta i titoli sotto i quali indicare le informazioni chiave del prodotto;
- il comma 4 recepisce, adattandoli alle esigenze dei nuovi schemi standardizzati, i contenuti del previgente comma che già prevedeva la redazione di Note informative r.c. auto distinte per autovetture, ciclomotori e motocicli, natanti riportando esclusivamente le informazioni relative a ciascuna di esse rispettivamente, e di un'unica Nota informativa per specifiche categorie di veicoli diversi da quelli citati;
- il comma 5 introduce la possibilità, per le imprese, di consegnare al potenziale cliente, in fase precontrattuale, anche una scheda sintetica che riassume le caratteristiche principali del contratto, in aggiunta alla Nota informativa;
- il comma 6, per connotare il documento come stand alone, esclude il richiamo alle condizioni di polizza.

Sotto la rubrica “*Consegna dell’informativa precontrattuale*” (Art. 33-bis) sono state inserite nuove disposizioni che introducono le nuove modalità di consegna in linea con quelle previste dalla Direttiva IDD per il PID (supporto cartaceo, formato elettronico, sito internet dell’impresa con indicazione del link esatto da consultare) e con la consegna in formato elettronico già introdotta dal Provvedimento IVASS 41/2015 che ha modificato il Regolamento ISVAP 34/2010 in relazione alla trasmissione del certificato di assicurazione.

Alla rubrica “*Aggiornamenti dei documenti precontrattuali, modifiche delle informazioni contenute nei documenti che compongono il Fascicolo informativo*” (Art. 37), oltre all’integrazione formale del titolo, le modifiche operate nei commi in relazione ai documenti che compongono il Fascicolo informativo intendono richiamare la scindibilità dei documenti stessi. È stata inoltre prevista la possibilità delle imprese di comunicare eventuali aggiornamenti delle informazioni relative al prodotto mediante modalità telematiche concordate con il contraente.

---000---

Sono sottoposti alla pubblica consultazione il testo del Regolamento n. 35 con evidenziate, in formato revisione, le proposte di modifica e i due nuovi schemi standard di nota informativa allegati al Regolamento.

Al fine di fornire un esempio concreto, anche in termini di grafica e di linguaggio, di come redigere la nota informativa in base alle nuove istruzioni vengono pubblicati anche due Note informative r.c.auto **già compilate**, relative a due polizze immaginarie, una che offre solo garanzie r.c. auto, l’altra che offre garanzie r.c. auto combinate con coperture accessorie.

Si tratta solo di esempi che non vincolano le imprese e che vogliono offrire un’idea della possibile nuova Nota informativa danni.

ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (c.d. AIR PRELIMINARE)

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 3/2013, in particolare l'articolo 6, comma 2, tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità che anima il processo regolamentare dell'Istituto, si è ritenuto opportuno eseguire un'analisi dell'impatto della regolamentazione nell'ambito della quale sono state esaminate diverse opzioni normative al fine di formulare soluzioni che rendano efficace l'atto stesso. Sebbene l'esigenza dell'intervento normativo tragga origine da disposizioni normative nazionali nonché dall'innovazione di principi europei sanciti in materia di distribuzione e di informativa precontrattuale, la concreta applicazione delle disposizioni prevede alcuni margini di discrezionalità che hanno portato l'Istituto a valutazioni e confronti.

1. Scenario di riferimento

Il decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 recante "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*", richiede che l'IVASS provveda, in relazione al ramo assicurativo danni, alla definizione di misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici.

Il Regolamento 35/2010 prevedeva l'obbligo delle imprese di consegnare al potenziale contraente la documentazione precontrattuale redatta secondo determinati schemi e senza disciplinare le modalità di consegna (carta o formato elettronico).

In fase di emanazione del Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015 – che ha già operato alcune semplificazioni in materia di intermediazione assicurativa e contratti a distanza - l'IVASS ha rinviato gli interventi in materia di semplificazione della documentazione precontrattuale una volta definito il *framework* internazionale di riferimento che si è, di recente, maggiormente delineato con l'emanazione della Direttiva IDD.

Sorge pertanto l'esigenza di disciplinare le modalità di redazione e consegna della documentazione precontrattuale tenuto conto del nuovo quadro normativo tendente alla semplificazione della documentazione e alla riduzione degli adempimenti cartacei e a rendere più flessibili le relazioni tra imprese e clientela attraverso l'utilizzo di una pluralità di canali di comunicazione alternativi.

Le direttrici d'intervento sono state inizialmente sintetizzate dall'Istituto in un documento portato all'attenzione delle Associazioni dei consumatori, delle imprese e degli intermediari, alle quali è stato richiesto un contributo sui possibili interventi di semplificazione della Nota Informativa dei contratti relativi ai rami danni con l'obiettivo di acquisire informazioni e valutazioni sia per l'individuazione degli elementi chiave da evidenziare ai consumatori prima della sottoscrizione del contratto, sia per la definizione delle modalità da seguire nella redazione e nella presentazione della Nota Informativa.

È stata quindi promossa la costituzione di un Tavolo Tecnico, coordinato dall'AIBA e di cui hanno fatto parte l'ANIA, le associazioni degli intermediari, dei consumatori e alcune imprese assicurative. Un primo contributo rilevante al processo di semplificazione è stato fornito dal Tavolo Tecnico e da singole imprese e, su tali proposte, l'IVASS ha lavorato nella prospettiva di una nuova regolamentazione, con l'ottica di assicurare coerenza con il quadro normativo europeo in materia di informativa precontrattuale.

Durante i lavori si è tenuto infatti conto del nuovo documento informativo denominato Product Information Document (PID), introdotto dalla Direttiva IDD, e delle linee ispiratrici del Regolamento europeo 26 novembre 2014 in tema di Key Information Document (KID) dei PRIIPS.

La nuova nota informativa danni anticipa di fatto nel mercato assicurativo italiano i contenuti del PID.

2. Obiettivi

Con la nuova disciplina l'Istituto si propone di fornire al consumatore un documento di più facile e immediata comprensione che consenta di agevolarlo nella scelta del prodotto più adatto alle sue esigenze. La standardizzazione, oltre a presentare il prodotto in forma più invitante e agevole per la lettura, consentirà ai consumatori di operare utili confronti tra le diverse offerte del mercato e scelte più consapevoli.

L'intervento normativo vuole anche conseguire l'obiettivo di semplificare i processi aziendali per facilitare i rapporti tra gli operatori e i consumatori, minimizzando i costi della regolamentazione anche attraverso la previsione di modalità di consegna alternative alla carta (ricorso a mezzi telematici previo consenso del consumatore) e individuando taluni casi in cui non è necessaria la consegna della nota informativa.

3. Processo di analisi

Nell'ambito del processo di AIR sono state valutate le possibili opzioni percorribili nello sviluppo della disciplina regolamentare. Tenuto conto della peculiarità della materia, le valutazioni sono state di carattere prevalentemente qualitativo.

Nel caso in cui le informazioni non sono state ritenute complete, in quanto ad esempio le fonti potevano far emergere solo un aspetto parziale del fenomeno nel suo complesso, si è ritenuto di non considerarle in quanto non attendibili o comunque foriere di possibili effetti distortivi. L'analisi ha portato quindi verso opzioni ritenute più prudenti per il raggiungimento degli obiettivi proposti.

Per esaminare i possibili effetti delle opzioni potenzialmente percorribili sono stati utilizzati anche momenti di confronto con il mercato in particolare attraverso incontri con le principali associazioni di categoria rappresentative dei soggetti interessati, le cui considerazioni sono state parte fondamentale del processo valutativo dell'Istituto.

4. Opzioni regolamentari oggetto di valutazione

Tenuto anche conto del contenuto delle disposizioni europee e del quadro economico e giuridico di riferimento, sono state individuate tre principali tematiche rispetto a ciascuna delle quali sono state valutate le principali opzioni regolamentari considerate percorribili. Una tematica è relativa agli schemi di nota informativa allegati al Regolamento e due tematiche sono relative al Regolamento.

TEMATICA RELATIVA AGLI SCHEMI DI NOTA INFORMATIVA ALLEGATI AL REGOLAMENTO

1. *Limitazioni, esclusioni, carenze, rivalse:*

- a) indicazione di tutte le limitazioni, esclusioni, carenze, rivalse previste dal contratto
- b) indicazione solo di quelle principali

TEMATICHE RELATIVE AL REGOLAMENTO

1. *Modalità di consegna delle condizioni di polizza prima della conclusione del contratto*

- a) condizioni di polizza messe a disposizione del potenziale contraente sul sito internet dell'impresa, con consegna del cartaceo a richiesta.
- b) condizioni di polizza consegnate, unitamente alla nota informativa, su supporto cartaceo o, previo consenso del potenziale contraente, in formato elettronico o mediante il sito internet dell'impresa.

2. *Esenzione dall'obbligo di consegna della Nota informativa per i contratti a trattativa individuale (c.d. tailor made):*

- a) esenzione dei contratti a trattativa individuale stipulati da persone giuridiche;
- b) esenzione dei contratti a trattativa individuale, stipulati sia da persone fisiche sia da persone giuridiche.

5. Analisi di impatto e relative scelte opzionali

Con riferimento a ciascuna tematica sono stati individuati i principali aspetti positivi e negativi delle diverse opzioni regolamentari in modo da supportare la proposta finale mediante un adeguato supporto argomentativo. La scelta regolamentare finale è stata adottata tenendo conto del principio di proporzionalità, del contenimento dei costi evitabili, di tutela del consumatore e di efficacia dell'azione di vigilanza.

TEMATICA RELATIVA AGLI SCHEMI DI NOTA INFORMATIVA

Con riferimento agli schemi di nota informativa, la principale tematica discussa ha riguardato:

- a. *Elencazione in nota informativa delle limitazioni di garanzia, esclusioni, carenze, rivalse*
(ALL. 6 E 7 DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO)

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
<i>Elencazione di <u>tutte</u> le limitazioni, esclusioni, carenze, rivalse previste dal contratto.</i>	<i>Possibilità del cliente di avere consapevolezza delle limitazioni e comprendere l'effettiva ampiezza delle coperture. Funzione di spinta verso un processo di revisione "critica" da parte delle imprese delle limitazioni. Funzione di sprone alla concorrenza.</i>	<i>Allungamento e appesantimento delle informazioni contenute nella Nota informativa.</i>
<i>Elencazione <u>solo</u> delle <u>principali</u> limitazioni, esclusioni, carenze, rivalse.</i>	<i>Snellimento della Nota informativa. Coerenza con la direttiva IDD che fa riferimento alla "sintesi" dei rischi esclusi e alle "principali" esclusioni (art. 20, comma 8, lett. b e d)</i>	<i>Il consumatore non disporrebbe di informazioni rilevanti per una scelta pienamente consapevole.</i>

E' stata preferita l'opzione di inserire tutte le limitazioni e non solo le principali in considerazione della rilevanza che, ai fini di una scelta consapevole, riveste la completa conoscibilità dei casi in cui la copertura non opera. Ciò consente pure al consumatore una migliore valutazione dell'adeguatezza del prodotto in rapporto alle proprie esigenze e un ragionato confronto con prodotti di altre imprese.

Il rischio, segnalato dalle imprese di assicurazione durante i lavori, di una possibile sproporzione tra la descrizione sintetica delle garanzie e l'elencazione di tutte le limitazioni, può al contrario essere letto come incentivo alle imprese a rivedere con occhio critico le limitazioni contrattuali (oggi fonte anche di reclami da parte degli assicurati). E' terreno su cui può svilupparsi una concorrenza benefica per i consumatori.

TEMATICHE RELATIVE AL REGOLAMENTO

- a. Modalità di consegna delle condizioni di polizza prima della conclusione del contratto (art. 33-bis)

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
<i>Condizioni di polizza messe a disposizione del potenziale contraente sul sito internet dell'impresa, con consegna del cartaceo</i>	<i>Snellimento delle procedure di consegna della documentazione precontrattuale con minori oneri per le imprese.</i>	<i>Non immediata disponibilità e non agevole reperibilità per il contraente del testo delle condizioni di polizza. Incoerenza con l'art. 185,</i>

<i>a richiesta.</i>		<i>comma 1 del CAP, che prevede la consegna della nota informativa “unitamente” alle condizioni.</i>
<i>Condizioni di polizza consegnate, unitamente alla nota informativa, su supporto cartaceo o, previo consenso del potenziale contraente, in formato elettronico o mediante il sito internet dell’impresa.</i>	<i>Coerenza con le opzioni di consegna previste dalla Direttiva IDD per il PID (art. 23). Possibilità per il contraente di disporre agevolmente e con immediatezza del testo delle condizioni di polizza.</i>	<i>Oneri a carico delle imprese connessi alla consegna delle condizioni di polizza.</i>

E' stato introdotto il nuovo articolo 33-bis (Consegna dell'informativa precontrattuale) nel quale è stato scelto di prevedere che la Nota informativa e le condizioni di assicurazione (comprendenti del glossario) siano consegnate in formato cartaceo ovvero, se il contraente abbia espresso consenso, in formato elettronico o attraverso il sito internet dell'impresa. Ciò tenuto conto:

- del nuovo quadro normativo tendente alla riduzione degli adempimenti cartacei e a rendere più flessibili le relazioni tra imprese e clientela attraverso l'utilizzo di una pluralità di canali di comunicazione alternativi
- dell'esigenza di disciplinare le modalità di consegna della documentazione precontrattuale.

Si ritiene importante che il consumatore sia messo sempre nelle condizioni di operare una scelta consapevole favorita da un'immediata e agevole reperibilità di tutta la documentazione necessaria, incluso il testo delle condizioni di polizza.

Tale soluzione ha il pregio di soddisfare le esigenze connesse alla semplificazione delle procedure consentendo la consegna di tutta la documentazione precontrattuale anche attraverso strumenti elettronici, ma garantendo una consegna "personalizzata". Tale opzione è in linea con le modalità di consegna previste dalla direttiva IDD per il PID (Product Information Document), ove l'uso dei canali di comunicazione elettronica è subordinato al consenso del cliente e attuato a determinate condizioni.

E' stata invece scartata l'opzione che prevede il semplice rinvio, nella nota informativa, alla circostanza che le condizioni di polizza sono disponibili genericamente al sito internet dell'impresa in quanto poco tutelante per il consumatore, che sarebbe costretto a navigare alla ricerca del documento (senza aver prestato consenso). L'opzione inoltre non è in linea con il disposto dell'art. 185, comma 1, del CAP, che prevede che la consegna delle condizioni di polizza avvenga unitamente alla Nota informativa.

- b. *Esenzione dall'obbligo di consegna della Nota informativa per i contratti a trattativa individuale (cd. tailor made)*

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
<i>Esenzione dei contratti a trattativa individuale stipulati da persone giuridiche.</i>	<p><i>Semplificazione degli adempimenti precontrattuali a carico delle imprese.</i></p> <p><i>Apertura alla semplificazione nei confronti di una categoria di clienti senza pregiudicare i diritti di altre categorie.</i></p> <p><i>Coerenza con la normativa comunitaria (92/49/CE e 2009/138/CE) che afferma il diritto della persona <u>fisica</u> all' <u>informativa</u> precontrattuale.</i></p>	-
<i>Esenzione dei contratti a trattativa individuale, stipulati sia da persone fisiche sia da persone giuridiche.</i>	<i>Significativa semplificazione degli adempimenti precontrattuali a carico delle imprese.</i>	<i>Incoerenza con la normativa comunitaria (92/49/CE e 2009/138/CE) che afferma il diritto della persona <u>fisica</u> all' <u>informativa</u> precontrattuale e disallineamento rispetto al principio posto dall'art. 8 del CAP in tema di rapporti tra i poteri regolamentari attribuiti all'IVASS e il diritto dell'UE.</i>

Nel settore danni l'art. 30, comma 1, del Regolamento 35/2010 (sulla base dell'art. 183, comma 3, del CAP), già prevede l'esenzione dalla consegna della Nota Informativa per i "grandi rischi". Questi ultimi rientrano in rami relativi alla assicurazione di rischi commerciali e industriali (art. 1, comma 1, lettera r, del CAP) che presuppongono come assicurati "grandi clienti", cioè soggetti che esercitano "professionalmente" l'attività che li porta a stipulare l'assicurazione e che, quindi, sono ritenuti meno bisognosi di protezione rispetto ai clienti comuni. Anche la Direttiva IDD conferma per i "grandi rischi" l'esenzione dall'obbligo di consegna del PID.

In ottica di alleggerimento degli obblighi informativi per i casi in cui le esigenze di tutela della clientela possono considerarsi affievolite, si è ritenuto di allargare l'ambito di esenzione della consegna della Nota informativa ai contratti oggetto di trattativa individuale (mutuando la nozione dall'art. 34, comma 4, Codice del Consumo in materia di clausole vessatorie), cioè ai contratti in cui il contraente partecipa attivamente alla definizione del regolamento negoziale (contratti cd. *tailor made*), in contrapposizione ai contratti per adesione, dove il contraente può invece solo accettare o no il contratto *standard* predisposto unilateralmente dall'impresa.

Si è scelto tuttavia di limitare la nuova ipotesi di esenzione ai casi in cui il contraente sia una persona giuridica, dal momento che la Direttiva 2009/138/CE, e prima ancora la Direttiva 92/49/CE, riferiscono specificamente l'obbligo di informativa precontrattuale (sia pur con riguardo ai soli ambiti della legislazione applicabile e dell'esame dei reclami) alle persone fisiche. Queste ultime erano state dunque già individuate dal 1992, quando ancora non erano previsti altri obblighi di informativa precontrattuale nei confronti del potenziale contraente, come destinatarie di una tutela che poi la legislazione nazionale ha esteso alla molteplicità di forme attualmente previste dal Codice delle assicurazioni.

E' stata esclusa la possibilità di estendere l'esenzione anche alle persone fisiche per ragioni di tutela di tali soggetti sia di armonia con il quadro normativo comunitario su richiamato, esigenza - quest'ultima - ribadita dall'art. 8 del CAP¹, così come modificato dal Decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130². In tali casi però l'obbligo di consegna si può ritenere comunque assolto attraverso la consegna della Nota informativa standardizzata del prodotto di riferimento sul quale le trattative individuali sono state svolte.

¹ Art. 8 (Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione del SEVIF): *Il Ministero dello sviluppo economico e l'IVASS esercitano i poteri attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, si conformano ai regolamenti e alle decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente codice.*

² Attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.